

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI GAVARDO



**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO
MINORE DEL COMUNE DI GAVARDO (BS) REDATTO AI
SENSI DELLA D.G.R. 10/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015
AGGIORNAMENTO 2016
- APPROVAZIONE -
ELABORATO NORMATIVO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATA: -----

Redatto a cura di
Ing. Giuseppe Negrinelli, Ord. Ingg. Brescia n. 1564
Ing. Antonio Di Pasquale, Ord. Ingg. Brescia n. 3362

INDICE

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
2	DEFINIZIONI.....	4
3	COMPETENZE.....	6
4	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA.....	6
5	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE	8
5.1	NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE	8
5.1.1	ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	8
5.1.2	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	9
5.2	NORME DI TUTELA PER LE FASCE DI RISPETTO	10
5.2.1	ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO	10
5.2.2	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO.....	11
5.3	PRESCRIZIONI.....	13
5.3.1	RECINZIONI.....	13
5.3.2	ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	14
5.3.2.1	ATTRAVERSAMENTI	14
5.3.2.2	REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.....	15
5.3.2.3	SOTTOPASSI.....	15
5.3.2.4	ARGINI.....	15
5.3.2.5	CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI	16
5.3.3	TRATTI INTUBATI DI CORSI D'ACQUA CON FUNZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO.....	16
5.3.4	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	18
5.3.5	PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	19
5.3.6	FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	19
5.3.7	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	19
5.3.8	RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	20
5.3.9	VARIAZIONI DI TRACCIATO.....	20
5.3.10	CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI OD IRRIGUE	20
5.3.11	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	20
5.3.12	NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	21
5.4	ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I CANALI PER LA DERIVAZIONE, LA CONDOTTA E L'USO IN CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE RICOMPRESI ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	21
5.5	COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	23
5.6	PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA IDRAULICO E DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO	24

5.6.1	<i>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</i>	24
5.6.2	<i>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</i>	25
5.6.3	<i>CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA</i>	25
5.6.4	<i>CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI</i>	26
6	PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	26
6.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI NULLA – OSTA IDRAULICO	26
6.2	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA	27
7	PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA E I CANALI ARTIFICIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA	27
7.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	27
7.2	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA	28
8	PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE	28
8.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	28
8.2	ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE E IDRAULICA	29
8.2.1	<i>ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA</i>	29
8.2.2	<i>OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA</i>	30
8.3	PRESCRIZIONI.....	33
8.3.1	<i>FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO</i>	33
8.3.2	<i>VARIAZIONI DI TRACCIATO</i>	33
8.4	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA	33
9	INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DI VIABILITÀ SVOLGENTI FINALITÀ PROMISCUA DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE E ISTITUZIONE DI FASCE DI TUTELA	33
10	AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) COME MODIFICATO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2007/60/CE	34
	ALLEGATO 1 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA ..	36

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto a corredo degli elaborati cartografici e della Relazione Tecnica, che individuano il reticolo idrico minore, il reticolo idrico principale, i canali di bonifica ed i canali privati, definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullatenenza sull'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e sul Reticolo Idrico Minore e sulle relative fasce di rispetto, disciplinando inoltre l'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Gavardo (BS), delegata al Comune medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili.

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il presente documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore di Gavardo (BS) è costituito da relazione tecnica, cartografie ed elaborato normativo redatti ai sensi della D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229 che sostituisce integralmente le:

- D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868;
- D.G.R. 12.04.2002 n. 7/8743;
- D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950;
- D.G.R. 11.02.2005 n. 7/20552;
- D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8127;
- D.G.R. 22.12.2011 n. 9/2762;
- D.G.R. 25.10.2012 n. 9/4287;
- D.G.R. 31.10.2013 n. 10/883;
- D.G.R. 31.10.2014 n. 10/2591;

ed in conformità a:

- L.R. 05.01.2000 n. 1,
- L.R. 16.06.2003 n. 7,
- L.R. 05.12.2008 n. 31,
- D.G.R. 30.11.2005 n. 8/1239,
- R.R. 08.02.2010 n. 3.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale; compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) **Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
- la vigilanza;
 - l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
- b) **Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B"). All'interno del territorio comunale di Gavardo sono presenti due corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, ovvero:
- il Fiume Chiese, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS077;
 - il Torrente Vrenda di Vallio, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS078;
- c) **Reticolo Idrico Minore:** comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, delle acque già individuate nel reticolo idrico principale (Allegati "A" e "B" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (Allegato "C" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229) e nel reticolo privato; l'esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati dall'Allegato "D" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229 ed in base al regolamento redatto in conformità alle linee guida dettate dall'allegato "E" alla stessa D.G.R.;
- d) **Reticolo Idrico di bonifica ed Irrigazione (Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica):** è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'Allegato "C" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica sulla base dei principi del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 8.02.2010). Nel Comune di Gavardo sono presenti alcune aste idriche di competenza del Consorzio di Bonifica "Chiese";
- e) **Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello minore né a quello di bonifica, definiti dagli allegati "A", "B", "C" e "D" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229. Tali corsi d'acqua sono specificamente individuati negli elaborati cartografici e, non avendo i requisiti di cui all'allegato "D" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229 in termini di demanialità, restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, l'esercizio e la competenza sono riconducibili ai rispettivi Consorzi irrigui (o privati titolati); All'interno del reticolo Privato sono individuabili:
- **Aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello minore né a quello di bonifica, ai quali viene riconosciuta una particolare valenza idraulica paesistica ambientale e pertanto sui quali viene individuata una norma di tutela di tipo urbanistico.

Si tratta per la pressoché totalità di aste idriche ricomprese all'interno di reti irrigue facenti capo a Consorzi ed Enti di irrigazione che si rappresentano come elementi di connessione tra i reticoli idrici.

- **Aste idriche non assoggettate a tutela:** è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua e industriale, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo dei terreni, da canali industriali, dai tratti poco significativi e importanti. Per questi canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela data la loro scarsa rilevanza in termini di connessione con la rete idrografica naturale sia dal punto di vista idraulico, sia da quello paesistico, sia da quello ambientale;
- f) **Percorsi di viabilità con funzione promiscua di convogliamento delle acque:** tale definizione identifica percorsi di viabilità che attualmente svolgono funzione di convogliamento durante le piogge di acque meteoriche affluenti da colatori montani o impluvi montani. Su tali percorsi viene definita all'interno del presente regolamento una specifica tutela di tipo urbanistico;
- g) **Fasce di rispetto e fasce di tutela:** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- h) **Centro edificato:** esso è costituito, per ciascun centro o nucleo abitato, dai fabbricati racchiusi dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- i) **Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:
- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale;
 - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale;
- j) **Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, etc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale;
- k) **Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza

per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica;

- l) **Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3 COMPETENZE

Il Fiume Chiese è inserito, oltre che all'interno dell'allegato "A" alla citata D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229, anche all'interno dell'allegato "B"; in tal caso il ruolo di Autorità Idraulica per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali è esercitato dall'AIPO; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata dalla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito alle attività di polizia idraulica sul Torrente Vrenda di Vallio sono esercitate dalla Regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito alle attività autorizzative secondo il R.D. 368/1904 sui corsi d'acqua del reticolo di bonifica sono esercitate dal Consorzio di Bonifica "Chiese".

Le competenze in merito all'attività di polizia idraulica sui i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non appartenenti al reticolo idrico principale ed a quello di bonifica sono esercitate dal Comune di Gavardo.

Il Comune esercita tale attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni e/o concessioni nonché nulla-osta ai fini idraulici come previsto dalla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229.

4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

Nella cartografia sono stati individuati:

- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Fiume Chiese e Torrente Vrenda di Vallio) sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica ricade sulla Regione Lombardia;
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, sui quali la competenza autorizzativa ai sensi del R.D. 368/1904 ricade sul Consorzio di Bonifica "Chiese";
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto ricade sul Comune di Gavardo;
- i corsi d'acqua privati di importanza idraulica, paesistica od ambientale, sulle cui aste la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario, sui quali è stata definita una fascia di tutela di tipo urbanistico di competenza del Comune di Gavardo;
- i percorsi di viabilità con funzione promiscua di convogliamento delle acque.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore sono state individuate fasce di rispetto ad alto grado di tutela soggette alle norme di Polizia Idraulica (come da R.D. n. 523/1904) contenute nel presente regolamento (§5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto).

Per le aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale facenti capo a Privati o Consorzi Irrigui concessionari per l'uso dell'acqua e/o proprietari privati, sono state delimitate fasce di tutela soggette a norme specificatamente definite (§ 8).

Per le aste idriche appartenenti al reticolo di bonifica è stata individuata una “fascia di competenza” ove il Consorzio di Bonifica esercita le potestà autorizzative indicate all’interno degli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368/1904.

Per i percorsi di viabilità con funzione promiscua di convogliamento delle acque sono state definite specifiche norme di tutela (§ 9).

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d’acqua sia le fasce di rispetto sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all’asse del corso d’acqua, a partire dal piede esterno dell’argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l’ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Le modalità di individuazione delle fasce di rispetto o tutela in relazione a diverse tipologie di alveo sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Regolamento.

Anche la traccia dei corsi d’acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Per alcuni tratti intubati di corsi d’acqua non è stato possibile individuare l’effettivo percorso all’interno di aree di proprietà privata non accessibili: per tali aste idriche, indicate con uno specifico tratto all’interno delle tavole grafiche, viene indicato un percorso ipotetico, ricostruito su base geomorfologica o in base al tracciato catastale nonché l’estensione della fascia di rispetto: la fascia è applicata tuttavia anche in questo caso all’effettivo reale percorso del corso d’acqua come rilevato sul terreno, anche se tale percorso è diverso o difforme da quello indicato in cartografia.

Le fasce di rispetto e di tutela sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d’acqua e alla sua prossimità o meno alle zone urbanizzate, come di specificato:

a) metri 10.0 per ogni lato per:

- corsi d’acqua del Reticolo Idrico Principale (Fiume Chiese e Torrente Vrenda di Vallio);
- corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto, situati nelle zone:
 - esterne al centro edificato;
 - interne al centro edificato in aree non urbanizzate ove alcuni tratti dei corsi d’acqua presentano caratteristiche prossime alle condizioni naturali;

b) metri 4.0 m per ogni lato per:

- corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto o coperti, situati all’interno delle aree del centro edificato;
- corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore, coperti, situati all’esterno delle aree del centro edificato;
- tratti a cielo aperto o coperti di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale esterni al centro edificato;

c) metri 1.0 m per ogni lato per:

- tratti coperti od intubati di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore che corrono lungo percorsi interni al centro edificati con fabbricati limitrofi all'asta idrica;
- tratti coperti od intubati di corsi d'acqua di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale che corrono lungo percorsi interni al centro edificati con fabbricati limitrofi all'asta idrica;

La fascia di 1 metro viene applicata solo a pochi casi (in totale 5 sull'intero territorio comunale) caratterizzati da specifiche e particolari condizioni di sito.

Ai fini della definizione di tratto coperto per un corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore si fa riferimento ad i tratti con un'estensione longitudinale indicativamente superiore a 6-8 metri: ai fini della definizione della fascia di rispetto tratti di minore estensione (tipicamente ponti ed attraversamenti carrabili e pedonali) sono considerati come tratti a cielo aperto.

Il tutto come individuato nelle allegate Tavole 2a-1, 2a-2, 2b-1, 2b-2, 2b-3 e 2b-4.

5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

5.1 NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE

5.1.1 ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. La copertura dei fontanili è sempre vietata;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti;
- d) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- e) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possano ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno secco o verde che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- h) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al punto k) del successivo paragrafo §5.1.2;
- i) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- j) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- k) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralacci e simili;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio

le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.1.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) in generale gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua;
- c) le difese radenti (es. muri, scogliere, ma senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, etc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non si riduca la sezione del corso d'acqua, e previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) la copertura dei corsi d'acqua solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- n) lo scarico di acque meteoriche delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali nei corsi d'acqua, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino, nelle more della definizione di tali parametri da parte dell'Autorità stessa, sono applicate le prescrizioni di cui al successivo §5.3.4;
- o) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento.

5.2 NORME DI TUTELA PER LE FASCE DI RISPETTO

5.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 5.1.2;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di rispetto;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili di altezza della parte fissa superiore a 50 cm, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §5.3.1);
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle

- lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- l) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
 - m) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
 - n) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
 - o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
 - p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili;
 - q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica (qualora ve ne sia uno), che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non

dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche e quelle realizzate con muretti di altezza massima 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non potranno essere poste ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §5.3.1);
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
- i) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- m) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del

vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal suddetto decreto legislativo;

- n) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m²;
- o) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

Note

- a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
- b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- c) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

5.3 PRESCRIZIONI

5.3.1 RECINZIONI

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera h) del §5.2.1 e alla lettera f) del §5.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di rispetto, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

- a) Nella fascia di rispetto di metri 10:
 - Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili) e per muretti di altezza superiore a 50 cm con rete/ringhiera soprastante;
 - metri 4 per recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali, reti metalliche, da elementi in legno o simili, e per muretti di altezza massima 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non ostacolano completamente l'accesso all'alveo (nell'autorizzazione dovrà essere precisata l'indicazione che in ogni momento l'organo di controllo e di tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);
- b) Nella fascia di rispetto di metri 4:
 - non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da

mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 4 metri, sia per recinzioni asportabili che fisse.

- c) Nella fascia di rispetto di metri 1 (corsi d'acqua coperti / tombinati)
- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 1 metro.

5.3.2 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Fatti salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1 e 5.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

5.3.2.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a quelle previste dalla citata norma (ovvero tempo di ritorno centennale) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo

idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

5.3.2.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'immissione di acque in generale è ammessa previa autorizzazione in base a quanto indicato al punto n) §5.1.2 e in base ai limiti quantitativi di cui al §5.3.4).

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

5.3.2.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al §5.6.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

5.3.2.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli

argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §5.6.1.

5.3.2.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera a) del precedente §5.1.1 e della lettera m) del precedente §5.1.2, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui al §5.6.1, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

5.3.3 *TRATTI INTUBATI DI CORSI D'ACQUA CON FUNZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO*

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai tratti intubati di corsi d'acqua che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. presentino lungo il proprio tracciato allacciamenti di fognatura nera o mista, autorizzati come scarichi in pubblica fognatura ai sensi delle normative vigenti in materia di scarichi;
2. presentino lungo il proprio tracciato manufatti scaricatori di piena, destinati al collettamento in tempo asciutto delle portate nere alla depurazione, realizzati in conformità al disposto normativo vigente e in possesso di autorizzazione provinciale allo scarico in forma tacita o espressa;

Tali tratti si trovano pertanto a svolgere funzione promiscua: in tempo asciutto svolgono la funzione di collettori fognari, destinati alla raccolta di acque nere e al loro collettamento alla depurazione; in tempo di pioggia svolgono altresì la funzione di convogliamento di acque meteoriche o di colo alla rete idrografica.

Tale utilizzo promiscuo rappresenta una situazione di malfunzionamento tanto per la rete idrografica quanto per la rete fognaria e riveste pertanto carattere transitorio.

Durante tale transitorio, e con la finalità di risolvere possibili conflitti di competenza tra il regime autorizzativo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e le norme di tutela e di polizia idraulica contenute nel presente regolamento, sui corsi d'acqua che presentino le caratteristiche sopra richiamate sono sospese le norme per la tutela del corso d'acqua di cui ai paragrafi 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde) e 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde) del presente regolamento.

Restano valide invece le norme per le fasce di rispetto di cui ai paragrafi 5.2.1 (Attività vietate nelle fasce di rispetto) e 5.2.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto) per il corso d'acqua intubato.

Durante il transitorio pertanto le attività di autorizzazione di allacciamenti, attraversamenti o opere inerenti i tratti intubati di corsi d'acqua, vengono svolte dall'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1. sono ammessi esclusivamente solo allacciamenti di tipo separato (fognature bianche e nere), anche se la rete fognaria comunale è di tipo misto;
2. gli allacciamenti di fognatura bianca sono ammessi solo previa verifica, da parte del richiedente l'allacciamento, dell'idoneità idraulica del recapito a ricevere lo scarico e a fronte della dimostrata impossibilità tecnica di modalità di smaltimento alternativo mediante dispersione nel suolo o sottosuolo;
3. non sono ammessi in nessun caso interventi di riduzione della sezione intubata, di deviazione del tracciato planimetrico e in generale qualunque intervento suscettibile di peggiorare le modalità di deflusso entro il condotto;

Al termine del periodo transitorio di uso promiscuo, a seguito della realizzazione di idonee opere di canalizzazione finalizzate all'allontanamento dal corso d'acqua delle acque di fognatura, entreranno in vigore le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde) e 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde) del presente regolamento.

Per i tratti riconosciuti come alvei demaniali, le opere esistenti all'atto della restituzione del corso d'acqua alla funzione esclusiva di trasporto di acque chiare saranno oggetto di nuova concessione ai sensi del successivo paragrafo 5.6, non di concessione in sanatoria. In particolare la corresponsione dei canoni di polizia idraulica dovrà iniziare a datare dalla stipula di specifico disciplinare con l'Amministrazione Comunale.

5.3.4 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, in base all'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, la definizione delle modalità e dei limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate ed urbanizzande nel reticolo idrografico è demandata all'Autorità di Bacino, chiamata ad emettere specifica Direttiva in merito.

Nelle more dell'emanazione di tale Direttiva, **l'autorizzazione allo scarico sarà subordinata alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.**

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Per quanto concerne i corsi d'acqua utilizzati per il trasporto, il convogliamento e l'utilizzo di acqua in concessione, si evidenzia come sia facoltà del concessionario individuare limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle necessità di esercizio della concessione; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dal Concessionario nell'ambito dell'Istruttoria di cui al successivo §5.6.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere richiesta la concessione al Comune, previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, dovranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.).

La realizzazione di vasche o bacini di laminazione sarà subordinata alla predisposizione di un adeguato progetto relativo alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate e al loro convogliamento entro i bacini di accumulo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale o la dispersione casuale in aree limitrofe.

I bacini di accumulo dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili, con un tempo di ritorno di 100 anni e verificati in rapporto agli eventi con durata massima pari almeno a 24 ore.

Essi dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una luce tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento delle qualità.

Per le nuove aree di lottizzazione, i manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

5.3.5 PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

5.3.6 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

5.3.7 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

5.3.8 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

5.3.9 VARIAZIONI DI TRACCIATO

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali sul reticolo minore, le richieste di sdemanializzazione dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in caso di variazione del tracciato, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

5.3.10 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI OD IRRIGUE

Per eventuali canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica od ambientale, e ricompresi nel reticolo idrico minore di competenza del Comune di Gavardo, o riconducibili al reticolo privato di Consorzi Irrigui o di altri Concessionari, valgono le rispettive norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua dei predetti reticoli, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Detti canali, per comprovate ragioni tecniche o ambientali, potranno essere modificati nel tracciato, nella struttura o nella copertura, solo mediante interventi idraulicamente compatibili con le caratteristiche originarie del corso d'acqua. La realizzazione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'idoneo atto autorizzativo secondo le procedure di cui alle presenti norme.

5.3.11 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5.3.12 NUOVE LOTTIZZAZIONI

Per i corsi d'acqua del reticolo idrico ricadenti in aree edificabili, così definite dallo strumento di programmazione urbanistica comunale, è consentito al soggetto competente presentare Progetti organici di sistemazione idraulica che possano prevedere:

- la sostituzione, limitatamente alle aree destinate all'edificazione, di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio, con la rete comunale di "fognatura bianca";
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con cessione del terreno interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e, preferibilmente in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ed, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione al corso d'acqua stesso collocandolo, preferibilmente, in prossimità della viabilità pubblica e nelle zone adibite a verde pubblico, garantendone sempre, comunque, l'accessibilità.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore, a cura ed onere del proponente che dovrà provvedere ad intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzii le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

5.4 ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI I CANALI PER LA DERIVAZIONE, LA CONDOTTA E L'USO IN CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE RICOMPRESI ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Nel novero dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale sono individuati anche alcuni canali utilizzati principalmente per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche, in virtù di atti concessori ex R.D. 1775/1933.

Su tali canali inseriti nella rete idrografica del Reticolo Idrico Minore, il Comune esercita, in base alla normativa vigente, l'attività di Polizia Idraulica, applicando su di essi e nelle relative fasce di rispetto quanto previsto dalle presenti norme.

È pertanto in capo al Comune la competenza autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde, sulle difese e sugli argini dei canali; e solo qualora questi possano influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua sarà

inoltre necessaria l'acquisizione del parere del soggetto titolare della concessione d'uso delle acque da parte del proponente.

Ricade invece sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua ai sensi degli artt. 42 e 43 del R.D. 1775/1933:

“Art. 42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d’acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. [...].

Art. 43. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali. [...].”

La competenza del Consorzio concessionario si esplica sulle aste idriche non soggette alla normativa del Reticolo Idrico Minore ed alla rete irrigua che deriva dal Reticolo Idrico Minore. In tal caso, la normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Con particolare riferimento al §5.3.4 (Scarichi in corsi d’acqua), si evidenzia come sia facoltà del Consorzio irriguo concessionario proporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli indicati nel paragrafo suddetto, in ragione delle necessità di esercizio della concessione.

I soggetti titolari della concessione di utilizzo delle acque ai sensi del R.D. 1775/1933 sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all’approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

L’attività irrigua dovrà in ogni caso conciliarsi ed essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche, garantendo il ripristino del naturale deflusso delle acque, ogniqualvolta si fosse in presenza di evento meteorico significativo, di evento alluvionale od allarme idrogeologico, sia durante che al di fuori della stagione irrigua.

Tutti gli interventi sui corsi d’acqua, anche inerenti pratiche irrigue, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risultasse compromessa. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni dovranno essere subordinati alla verifica di compatibilità idraulica ed all’emissione dell’idoneo atto autorizzativo secondo le procedure di cui alle presenti norme.

Al fine di fronteggiare possibili situazioni di emergenza idrogeologica o ambientale e di favorire una corretta gestione delle problematiche che vedono coinvolti Consorzi irrigui e Comune, dovrà essere fornito al Comune l’elenco (indirizzo e recapito telefonico) con indicazione della priorità di chiamata del personale addetto alla manutenzione e di quello

operante sul territorio comunale per far fronte ad eventuali stati di emergenza.

5.5 COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturalizzazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

1. Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua, fatto salvo quanto riportato in calce.

Come disciplinato dall'art. 868 e dagli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile, nonché dagli artt. 10 e 12 del R.D. n. 523/1904, i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Compete pertanto ai proprietari frontisti l'esecuzione di tutte le opere che garantiscono la buona funzionalità idraulica del corso d'acqua, tra cui:

- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque;
- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;

- la riparazione delle sponde o degli argini qualora questi siano ammalorati;
2. Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre ben efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.
 3. Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.), la manutenzione compete a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

Da parte dei proprietari frontisti dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche o l'esecuzione di attività di manutenzione sull'alveo da parte del personale dell'Ente titolare delle competenze in materia di polizia idraulica e, in presenza di una concessione di derivazione, da parte del titolare della concessione.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

5.6 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA IDRAULICO E DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO

5.6.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, da redigere secondo il modello fac-simile di cui all'allegato "G" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229 e corredate degli allegati elencati nello stesso, dovranno essere presentate al Comune di Gavardo – Ufficio Tecnico e, previa istruttoria tecnica da parte dello stesso, l'Amministrazione Comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato anzidetto.

In particolare le richieste dovranno essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - nel caso di attraversamenti con botti a sifone: indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione (§5.3.2.3);
 - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione;

2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10'000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;

Per interventi che interessano tratti di canale che derivano acqua pubblica dovrà essere allegato il parere positivo del soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al precedente §5.3.4.

5.6.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'allegato "G" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229 e s.m.i. che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

5.6.3 CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA

Ogni autorizzazione o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229 e s.m.i.. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee....." il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimenti demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

5.6.4 CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde) in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Gavardo e quello di altri Comuni (Muscoline, Paitone, Vallio e Villanuova sul Clisi), e sui quali pertanto esistono due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

1. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde); dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
2. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde), fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa.

La concessione verrà rilasciata congiuntamente dai due Comuni interessati. Nella concessione verrà precisata, oltre alla durata e alle condizioni della concessione, anche la modalità di corresponsione del canone.

6 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI NULLA – OSTA IDRAULICO

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229, all'interno del territorio comunale di Gavardo vi sono due corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale, ambedue riportati all'interno dell'Allegato "A" alla D.G.R. (Corsi d'acqua di competenza regionale):

- il Fiume Chiese, riportato con il numero d'ordine BS077;
- il Torrente Vrenda di Vallio, riportato con il numero d'ordine BS078;

Il Fiume Chiese risulta inoltre compreso anche all'interno dell'Allegato "B" alla stessa Delibera, facente riferimento ai corsi d'acqua per i quali le attività di Polizia Idraulica sono in capo all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO):

Più precisamente, per il Fiume Chiese, l'AIPO esercita le funzioni di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; la Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia provvede al rilascio delle concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali.

Pertanto le istanze, riguardanti interventi sul Fiume Chiese e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere presentate per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) all'AIPO e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con

occupazione di aree demaniali) alla Regione Lombardia Sede Territoriale (STER).

Per quanto concerne il Torrente Vrenda di Vallio, le istanze dovranno essere presentate alla Regione Lombardia Sede Territoriale (STER) per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali).

Su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere corredate dal nulla-osta idraulico o dal provvedimento di concessione (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dai competenti Uffici sopra descritti.

7 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA E I CANALI ARTIFICIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

7.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Ai sensi del comma 4 dell'art. 81 della L.R. 05.12.2008, n. 31, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza.

I canali di competenza dei consorzi di bonifica sono individuati all'interno degli elenchi contenuti all'interno dell'Allegato C alla D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229.

Secondo la perimetrazione approvata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 08.02.2012 n. IX/2994, la parte meridionale del territorio comunale di Gavardo rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica "Chiese".

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di competenza consortile, individuati nella cartografia allegata, si applicano le norme dei relativi Consorzi di Bonifica, al quale dovranno essere rivolte le domande di concessione e di autorizzazione.

Sui detti corsi d'acqua e su una fascia di 10 metri su ambo le sponde degli stessi è istituita "una fascia di competenza" per il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Tali fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle relative al reticolo principale o minore, in quanto non istituiscono una "tutela", ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica territorialmente competente e demandano alla specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto disposto:

- Dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904;
- Dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per quanto attiene alle contravvenzioni;

- Dal D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986;
- Dal D.G.R. n°44 561 del 30/7/1999;
- Dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002;
- Dalla Legge Regionale 16/06/2003 n. 7;
- Dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 13950;
- Dalla L.R. 05.12.2008 n. 31;
- Dal R.R. 09.02.2010 n. 3.

7.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua e le relative fasce di competenza del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica dovranno essere corredate da parere preventivo favorevole o da provvedimento autorizzativo o da provvedimento concessorio rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

8 PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE

8.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Nel Comune di Gavardo passano corsi d'acqua e derivazioni strumentali alla derivazione dell'acqua ed al suo esercizio, che non hanno natura demaniale. Pertanto questi corsi d'acqua non rientrano tra quelli di competenza del Comune né del Consorzio di Bonifica.

Per questi corsi d'acqua ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela, ai sensi del successivo §8.2.

Il Consorzio titolare della concessione o il proprietario del corso d'acqua ha la facoltà di modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione o all'attività irrigua, pertanto i tracciati dei canali privati riportati nelle Tavole grafiche rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio e/o con i proprietari.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Su questi corsi d'acqua compete ai proprietari e/o ai titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica definire le attività vietate e quelle consentite sulle aste idriche.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali i Consorzi irrigui e/o i proprietari debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti

autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- 1) impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- 2) coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- 3) esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- 4) interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

8.2 ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE E IDRAULICA

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, paesistica od ambientale di alcuni tratti di canali che insistono sul territorio comunale di Gavardo, seppur questi non abbiano i requisiti per essere inclusi nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, ai fini della tutela ambientale e paesistica degli stessi sono state istituite fasce di tutela, la cui ampiezza è indicata negli elaborati cartografici allegati al presente regolamento e di seguito indicata:

- a) metri 4.0 m per ogni lato per:
 - tratti a cielo aperto o coperti esterni al centro abitato;
 - b) metri 1.0 m per ogni lato per:
 - tratti coperti od intubati che corrono lungo percorsi interni al centro edificati con fabbricati limitrofi all'asta idrica;
- La fascia di 1 metro viene applicata solo a pochi casi caratterizzati da specifiche e particolari condizioni di sito.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di rispetto ad alto grado di tutela, disciplinate dalle norme di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea che gli interventi ammessi dovranno sempre e comunque rispettare i diritti dei Consorzi titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o dei proprietari.

8.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei

- rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
 - d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
 - f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
 - g) l'interclusione della fascia di tutela;
 - h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
 - i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili di altezza della parte fissa superiore a 50 cm, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto. In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscono arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.
 - j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
 - k) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
 - l) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
 - m) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
 - n) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
 - o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
 - p) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

8.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica, che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di

- superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
 - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
 - h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
 - i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
 - j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal suddetto decreto legislativo;
 - m) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m²;
 - n) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
 - o) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

Note

- d) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
- e) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- f) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

8.3 PRESCRIZIONI

8.3.1 *FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO*

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

8.3.2 *VARIAZIONI DI TRACCIATO*

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua esclusi dal Reticolo Idrico Minore, ma sui quali è stata istituita una fascia di tutela, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi nelle fasce di tutela dei corpi idrici privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche, dovranno essere corredate dalla documentazione prevista al §5.6.1

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sugli alvei e le sponde dei corpi privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche (assoggettati o meno a tutela ai sensi del presente Regolamento) dovranno essere corredate dall'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal proprietario del corso d'acqua e/o dal titolare della concessione.

Si rammenta che ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione.

9 INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DI VIABILITÀ SVOLGENTI FINALITÀ PROMISCUA DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE E ISTITUZIONE DI FASCE DI TUTELA

Con tale denominazione sono identificati percorsi di viabilità che attualmente svolgono una fondamentale, seppur impropria, funzione di convogliamento durante le piogge di acque meteoriche affluenti da colatori montani la cui immissione avviene direttamente sulla strada.

Su tali tratti stradali viene identificata una fascia di tutela, all'interno della quale si applicano le norme di cui al §5.2 (Norme di tutela per le fasce di rispetto), al fine di garantire la funzionalità di drenaggio superficiale svolta dalla strada.

Convenzionalmente il limite per l'individuazione della fascia di tutela viene individuato nel

ciglio esterno della strada o del percorso.

Non si applicano invece le norme di cui al §5.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde), poiché tali strade non possono essere equiparate, per funzione, caratteristiche e fruizione ad alvei fluviali.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di rispetto ad alto grado di tutela, disciplinate dalle norme di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Sui percorsi di viabilità promiscua, pertanto si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo.

Non sono ammessi tutti gli interventi incompatibili con la funzione di scorrimento, raccolta e convogliamento delle acque svolta dalla strada o che siano passibili di peggiorare le modalità di deflusso superficiale, e in particolare:

- a) la deviazione o la chiusura della strada senza contemporanea realizzazione di idonee opere di drenaggio sostitutive. La realizzazione di tali opere di drenaggio è subordinata alla predisposizione di uno studio idrologico ed idraulico predisposto da tecnico abilitato ed esperto in materia a corredo del progetto delle opere;
- b) il posizionamento lungo il percorso stradale di manufatti ed opere che ostacolano il deflusso quali ad es. dissuasori, dossi, opere trasversali, etc.;
- c) il restringimento della sezione della carreggiata;

L'esecuzione di interventi quali il posizionamento lungo la sede stradale di nuove opere di drenaggio superficiale (scoline, caditoie, griglie, drenaggi) che convoglierebbero le acque verso i terreni adiacenti è subordinata alla preliminare realizzazione di idonee opere destinate all'ordinato convogliamento delle acque attraverso un percorso alternativo ad hoc; la realizzazione di tali opere di drenaggio è subordinata alla predisposizione di uno studio idrologico ed idraulico predisposto da tecnico abilitato ed esperto in materia a corredo del progetto delle opere.

Sono per contro ammesse, previa autorizzazione comunale, tutte le attività non passibili di ostacolare il deflusso delle acque lungo la superficie stradale, quali ad esempio:

- a) la ri-pavimentazione della superficie stradale;
- b) l'esecuzione di opere di manutenzione sulla strada, quali lo spianamento di buche e cunette, il riporto di materiale, la rullatura;
- c) la posa di sottoservizi longitudinalmente o trasversalmente alla sede stradale: nella posa di tali sottoservizi dovrà essere tenuta tuttavia adeguatamente in conto la funzione svolta dalla strada in tempo di pioggia, al fine di garantire la protezione delle tubazioni e dei cavidotti posati.

10 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) COME MODIFICATO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2007/60/CE

In riferimento alle modifiche introdotte alle N.T.A. del P.A.I. a seguito del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), nel territorio comunale di Gavardo vi è una perimetrazione esplicita dei seguenti elementi di pericolosità:


- reticolo idrografico principale di pianura e di fondo valle (RP), fasce perimetrare per il Fiume Chiese.
- reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM), comprendenti le aree già individuate in precedenza come aree in dissesto ex artt. 9 e 9 bis del P.A.I., ovvero:
 - aree in dissesto per esondazioni o dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (aree Ee, pericolosità molto elevata; aree Eb, pericolosità elevata; Em pericolosità media o moderata);
 - aree in dissesto per trasporto di massa sui conoidi (aree Ca, pericolosità molto elevata; aree Cp, pericolosità elevata; Cm pericolosità media o moderata);

All'interno delle tavole 3.1 e 3.2 del presente Studio sono riportate le due tipologie di pericolosità per le quali si applica il disposto dell'art. 58 Titolo V delle N.T.A. del P.A.I.


Con riferimento al comma 2 art. 58 si riporta la casistica di specifico interesse:

- a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):
 - Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "H"), si applicano le limitazioni previste per la Fascia A dalle norme del Titolo II delle N.T.A. del PAI;
 - Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "M"), si applicano le limitazioni previste per la Fascia B dalle norme del Titolo II delle N.T.A. del PAI;
 - Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "L"), si applicano le limitazioni previste dall'art. 31 delle N.T.A. del PAI (Fascia C);
- b) Reticolo secondario collinare e montato (RSCM):
 - Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "H"), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste all'art. 9 commi 5 e 7 delle N.T.A. del PAI, rispettivamente per le aree Ee e Ca;
 - Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "M"), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste all'art. 9 commi 6 e 8 delle N.T.A. del PAI, rispettivamente per le aree Eb e Cp;
 - Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "L"), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste all'art. 9 commi 6bis e 9 delle N.T.A. del PAI, rispettivamente per le aree Em e Cn;


ALLEGATO 1
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA




ARGINE IN RILEVATO
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



ARGINE IN TERRENO NATURALE
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA

